



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

Macerata, 03/11/2023

Alle Cooperative Aderenti

LL.SS.

A mezzo mail - Sito Web: www.unicoopmarche.org

Ai componenti degli organismi Regionali

UN.I.COOP. Marche

LL.SS.

A mezzo mail - Sito Web: www.unicoopmarche.org

Ai Partners Associativi

LL.SS.

A mezzo mail - Sito Web: www.unicoopmarche.org

E, p.c.

UN.I.COOP Nazionale - A mezzo mail

Oggetto: Decreto Legislativo n. 24 del 2023 – I Nuovi obblighi in materia di Whistleblowing

Carissime, Carissimi,

riteniamo opportuno informarVi che il Decreto Legislativo n. 24 del 2023 (allegato), abrogando la Legge n. 179 del 2017 e recependo ed attuando la Direttiva (UE) 2019/1937, ha unificato la disciplina del c.d. “whistleblowing”, ovvero la segnalazione di condotte potenzialmente illecite nei contesti lavorativi pubblici e privati.

Desideriamo informarVi che l’Associazione, nell’ambito del Progetto “Il Lavoro Crea Lavoro”, finanziato dalla L.R. 5/2003 (art. 8, comma 1, lettera “a”), ha organizzato, con il contributo dell’Avv. Laura Malavenda, un Webinar di approfondimento operativo sulla tematica (vd. locandina allegata) per il giorno 16.11.2023 (dalle ore 15.30 alle ore 17.30).

Il webinar è gratuito ed è accessibile a tutti gli interessati, previa iscrizione mediante il Modulo Google reperibile al seguente link: <https://forms.gle/MMnQK4TkYbStsDff7>.

Nel contempo, Vi inviamo, in allegato, una scheda di sintesi delle principali novità introdotte e dei conseguenti adempimenti a carico delle imprese.

Premesso quanto sopra, si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione del caso.

Cordialmente.

Firmato Digitalmente

Il Presidente Regionale

(Francesco D’Ulizia)

Allegati: c.s.

Pag. 1 di 5

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004

Via Lorenzoni, 18

Tel. 0733/261308

62100, Macerata (MC)

C.F. 90059520446

Mail: unione.marche@unicoop.it - PEC: unione.marche@pec.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org



SCHEMA DI SINTESI - Decreto Legislativo n. 24 del 2023
I Nuovi obblighi in materia di Whistleblowing

1 – A QUALI SOGGETTI SI APPLICA LA NUOVA DISCIPLINA

La nuova normativa sul “whistleblowing” si applica (oltre che alle P.A. a prescindere dal requisito

dimensionale) a tutti i soggetti privati (in forma di impresa e non):

- che nell’ultimo anno solare hanno avuto una media di almeno 50 lavoratori subordinati (tra contratti a tempo indeterminato e determinato);
- che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, adottino o siano soggette all’obbligo di adozione dei modelli organizzativi di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001;
- che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’Allegato (settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente) anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

2 – DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI

Le imprese private con una media occupazionale tra 50 e 249 lavoratori subordinati nell’ultimo anno solare, dovranno adeguarsi alla nuova normativa entro il prossimo **17.12.2023**.

Le imprese private con oltre 250 dipendenti, sono tenute alla creazione di un sistema di segnalazione interno entro il **15.07.2023**.

3 – I “WHISTLEBLOWERS”

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 prevede la tutela dei c.d. “Whistleblowers”, cioè di coloro che segnalano condotte potenzialmente illecite. La normativa si applica:

- a) alle persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici;
- b) alle persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 49 TFUE;
- c) agli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- d) a qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori;
- e) ai whistleblowers che segnalino o divulgano informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato.
- f) a coloro il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato qualora acquisiscano informazioni riguardanti una violazione nel corso della selezione o in altre fasi precontrattuali.
- g) Ai “facilitatori”, cioè:**
 - coloro che assistono “una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata”;
 - risultano “terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti;
 - ai “soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo”.



4 – LA SEGNALAZIONE

L'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 24/2023, prevede che le segnalazioni debbano riguardare “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato”.

In particolare, le segnalazioni potranno riguardare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Sono, invece, escluse dall'ambito dell'applicazione della normativa sul “whistleblowing”, le segnalazioni relative:

- a) **alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) **alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali** indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) **alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5 – I CANALI DI SEGNALAZIONE

La normativa individua tre canali di segnalazione, cioè:

- **canali di segnalazione interna:** sono sistemi di rilevazione e recepimento di illeciti gestiti direttamente all'interno della realtà aziendale che possono anche essere definiti nei modelli organizzativi e di gestione previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (laddove applicabile). L'adozione del canale andrà preventivamente comunicata alle rappresentanze o organizzazioni sindacali.

I canali di segnalazione interna devono consentire di effettuare segnalazioni:



- in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online);
- orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale;
- ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole
- qualsiasi sia la modalità prescelta deve essere garantito l'anonimato ove scelto dal segnalante;
- **canali di segnalazione esterna:** in caso di inefficacia del canale interno, nei casi di pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, ovvero quando la procedura di segnalazione interna non sia prevista o si ha il fondato timore che non le sarebbe dato efficace seguito, la segnalazione può essere inoltrata direttamente all'ANAC (autorità nazionale anticorruzione).
- **divulgazioni pubbliche:** l'art. 2, comma 6, lett. f) del decreto legislativo n. 24/2023 prevede che tali divulgazioni siano volte a "rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone." Su tale ambito si precisa che rimangono ferme le norme relative al segreto professionale per i giornalisti, in quanto soggetti maggiormente esposti.

6 – IL DIVIETO DI RITORSIONE E LE TUTELE PER I SEGNALANTI

Gli **articoli da 17 a 20 del Decreto Legislativo n. 24/2023**, prevedono una serie di disposizioni volte a tutelare i segnalanti contro possibili ritorsioni nei loro confronti a sostenerli sotto il profilo psicologico, sociale, economico e lavorativo.

Infatti, il Decreto Legislativo n. 24/2023 (art. 2, comma 6, lett. m) definisce come ritorsione *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

L'art. 17, del Decreto Legislativo n. 24/2023:

- al comma 1, **prevede che gli Enti o le persone segnalanti "non possono subire alcuna ritorsione"**. Inoltre, il medesimo articolo;
- al comma 2, dispone che *"...l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere"*.
- al comma 4, elenca una serie di comportamenti attuati dal datore di lavoro/committente nell'ambito di rapporti di lavoro/contrattuali che costituiscono ritorsioni.

L'art. 18 del Decreto Legislativo n. 24/2023, definisce alcune misure di sostegno nei confronti di segnalatori, stabilendo attraverso l'istituzione, presso l'ANAC (Agenzia Nazionale Anticorruzione), di un elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno fornite da tali Enti consistono in *"...informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato"*.

L'art. 19 del Decreto Legislativo n. 24/2023, stabilisce una serie di "misure di protezione" per i segnalanti, attraverso:

- la comunicazione all'ANAC delle ritorsioni (comma 1);
- con finalità di "acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni", il coordinamento tra ANAC ed enti preposti alla vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorato Nazionale della Funzione Pubblica, Etc...) - (comma 2);



- la nullità di atti assunti in violazione dell'art.17 del Decreto Legislativo n. 24/2023 e il conseguente diritto di reintegra nel posto di lavoro delle persone "licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile" (comma 3);
- la possibilità, per l'autorità giudiziaria (ove adita), di adottare "tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata" (comma 4).

L'art. 20 del Decreto Legislativo n. 24/2023, prevede alcune limitazioni della responsabilità (cause di non punibilità, esclusione della responsabilità civile e/o amministrativa) in capo ai soggetti che effettuano segnalazioni conformi alla normativa.

7 – LE SANZIONI

L'art. 21 del Decreto Legislativo n. 24/2023 prevede che l'ANAC applichi al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

IMPORTO	FATTISPECIE
da € 10.000 ad € 50.000	<ul style="list-style-type: none">• sono state commesse ritorsioni• la segnalazione è stata ostacolata (o si è tentato di ostacolare)• è stato violato l'obbligo di riservatezza
da € 10.000 ad € 50.000	<ul style="list-style-type: none">• non sono stati istituiti i canali di segnalazione• non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni (ovvero quando le stesse non risultano idonee)• non viene dato seguito alle segnalazioni ricevute attraverso attività di verifica e analisi
da € 500 ad € 2.500	quelle previste art. 16 comma 3 del Decreto Legislativo

Ulteriori sanzioni di tipo economico possono essere comminate ai soggetti ritenuti responsabili di eventuali illeciti nell'ambito del sistema sanzionatorio adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 previsto per il settore privato.